



SOCIETA' della SALUTE SENESE

Sede Legale: Via Pian D'Ovile 9/11 -53100 Siena – C.F./ P.IVA 01286940521
Comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga,
Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcini, Monteriggioni, Monteroni D'Arbia, Monticiano, Murlo,
Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille
Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est

Schema di Convezione
tra
Società della Salute Senese
e

Associazione.....
Associazione.....
Associazione.....

per la realizzazione del progetto:

“Trasporto sociale SdSS”

Premesso che:

- per garantire agli utenti in carico al Servizio Sociale Professionale che usufruiscono di servizi, quali, ad esempio, centro diurno e inserimenti socio-terapeutici, la corretta e ottimale fruizione degli stessi, risulta opportuno assicurare il servizio di trasporto sociale e accompagnamento da e per i rispettivi domicili degli utenti e le sedi di svolgimento dei servizi stessi.
- le Associazionie loro organizzazioni territorialmente competenti, hanno a disposizione i mezzi specificatamente attrezzati ed omologati a norma di legge destinati anche ai portatori di handicap;
- le suddette Associazioni hanno adeguate competenze ed esperienza nella gestione del servizio di trasporto in favore di persone disabili, persone con limitata autonomia personale o svantaggiate;
- gli operatori addetti all'accompagnamento dovranno effettuare la sorveglianza dei trasportati, per l'intero percorso;
- sono a carico delle Associazioni i costi di gestione dei mezzi di trasporto (assicurazione R.C.A. nei confronti di terzi e dei trasportati, carburanti, manutenzione ordinaria e straordinaria) e le assicurazioni RCT ed infortuni previste dalla normativa vigente;
- gli orari del servizio sono condizionati dalle necessità degli utenti affinché possano fruire regolarmente dei servizi a loro dedicati, nei giorni di apertura dei servizi stessi.

Ciò premesso,

tra

il Consorzio Società della Salute della Zona Senese (SdSS), di seguito denominata SdSS (C.F. e P.I. 01286940521), legalmente rappresentata dal Dott. Marco Picciolini nato a San Gimignano – SI - il 27/07/1959, nella sua qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso la Sede in Via Pian D'Ovile n. 9/11, Siena;

e i Sigg.:

.....c.f.....in rappresentanza
dell'Associazione.....
domiciliato per la carica in.....

.....c.f.....in rappresentanza
dell'Associazione.....,
domiciliato per la carica in.....

ecc.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. Oggetto - Le Associazioni convenzionate si impegnano a gestire il servizio di trasporto di cui alla presente convenzione con l'utilizzo di personale volontario. L'eventuale utilizzo di personale non volontario sarà ammesso nel rispetto della vigente normativa. Le Associazioni garantiscono e rispondono del servizio, limitatamente ai periodi di esecuzione dello stesso, dal momento della partenza dal domicilio degli utenti sino all'arrivo al luogo di destinazione. Ogni equipaggio sarà composto da un autista ed un accompagnatore. Gli accompagnatori svolgeranno la funzione di sorveglianza durante l'intero percorso. Le Associazioni accettano il progetto "Trasporti Sociali SdSS" (TRASSS) e quanto ivi indicato, il quale, allegato alla presente convenzione, ne fa parte integrante e sostanziale (**Allegato A**).

ART. 2. Rimborso spese e risorse – La SdSS riconosce il rimborso chilometrico forfetario onnicomprensivo, per ogni chilometro effettivamente percorso, come di seguito illustrato:

- € 0,00 pulmino attrezzato;
- € 0,00 pulmino non attrezzato;
- € 0,00 autovettura attrezzata;
- € 0,00 autovettura non attrezzata.
- € 0,00

I mezzi utilizzati per il trasporto possono essere con accompagnatore o senza accompagnatore, in funzione della tipologia, caratteristiche e necessità dei trasportati, come definite dal Servizio Sociale Professionale.

Le associazioni convenzionate, anche separatamente tra loro e tra le loro organizzazioni territorialmente competenti, trasmettono alla SdSS, mensilmente, le note di rimborso, sulle quali sono indicati l'elenco degli utenti trasportati, i percorsi effettuati e le relative consistenze chilometriche. La SdSS provvede al rimborso di quanto dovuto nei termini di legge.

La Società della Salute Senese mette a disposizione del presente progetto le seguenti risorse:

Anno 2017 = € 40.000,00

Anno 2018 = € 160.000,00

Anno 2019 = € 160.000,00

ART. 3. Utenza - Gli utenti che possono usufruire del servizio sono coloro che sono in carico al Servizio Sociale Professionale e che fruiscono di servizi quali, ad esempio, centro diurno e inserimenti socio-terapeutici. Il servizio è destinato a persone residenti nei Comuni appartenenti alla Zona socio-sanitaria senese costituiti, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n.267/00 e dell'art. 71 quater della Legge Regione Toscana n.40/05 insieme all'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est, nel Consorzio "Società della Salute Senese".

ART. 4. Accesso - Il Servizio oggetto della presente convenzione è rivolto a soddisfare le

esigenze di trasporto previste dal PARG dal PAP o dal PAI, predisposto per ogni singolo utente. L'Assistente Sociale di riferimento richiederà il servizio con un preavviso di almeno quattro giorni lavorativi.

ART. 5. Interruzioni - Nel caso di interruzione del servizio dovuta a qualsiasi causa, le Associazioni convenzionate sono tenute a darne immediata comunicazione sia ai familiari che alla SdSS. Le associazioni convenzionate saranno informate dall'Assistente Sociale di riferimento, con congruo anticipo (almeno tre giorni) delle eventuali mutate esigenze di trasporto degli utenti.

ART. 6. Durata - La presente convenzione avrà durata dal 01.10.2017 al 31.12.2019, e può essere rinnovata, previo accordo scritto tra le parti, per ulteriori due anni. La durata potrà essere modificata per intervenute variazioni ex lege dell'architettura istituzionale di riferimento.

ART. 7. Imposte - La presente Convenzione è esente da imposta di bollo e di registro, ex art. 8 legge quadro sul volontariato n.266/91 e circolare n.38/2011 dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 8. Premessa, Avviso Pubblico e Progetto "Trasporti Sociali SdSS" - La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Le Associazioni sono tenute a rispettare quanto previsto nell'avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 16/05/2017 *"Avviso pubblico aperto alle associazioni iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale per la raccolta delle manifestazioni di interesse alla co-progettazione e conseguente gestione del servizio di trasporto sociale nel territorio della Società della Salute Senese - periodo 01.10.2017- 31.12.2019"* e nel Progetto "Trasporti Sociali SdSS".

ART. 9. Cessione - La convenzione di cui trattasi – di comune accordo tra le parti - potrà essere ceduta ad altri soggetti pubblici con analoghe finalità istituzionali, agli stessi patti e condizioni.

ART. 10. Integrazioni – La presente convenzione potrà essere estesa, previa verifica di fattibilità condivisa tra le parti ed a seguito di accordo scritto, ad altri servizi analoghi per natura e modalità organizzative.

ART. 11. Recesso – Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico la SdSS, con preavviso di 60 giorni, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione.

p. SdSS _____

p. Associazione _____

p. Associazione _____

Siena, lì _____